



COMUNE DI FONTANAFREDDA
Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARI DI
VIGILANZA**

Adottato con deliberazione consiliare n. 34 del 26.04.2004

Art. 1

E' costituito, ai sensi della L.R.3/2002, il Gruppo comunale dei volontari di vigilanza cui possono aderire cittadini di entrambi i sessi, maggiorenni, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della vigilanza volontaria, non armata, entro i limiti degli appositi piani da adottarsi a cura del Sindaco del Comune di Fontanafredda, in attività di rassicurazione della cittadinanza sotto il controllo ed il coordinamento della Polizia Comunale.

Art. 2

L'attività di vigilanza volontaria avrà lo scopo di:

- monitorare e controllare il territorio comunale;
- notare comportamenti sospetti e riferirli, se necessario in tempo reale, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio;
- rilevare comportamenti contrari ai regolamenti comunali, segnalare alla Polizia Comunale eventuali situazioni di rischio o di disagio per la collettività.

Art. 3

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, che provvederà a verificare il possesso dei requisiti morali e psicofisici, necessari per lo svolgimento dell'attività.

Il Sindaco, anche a mezzo di suo delegato, provvederà a dare adeguata informazione per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità e l'appartenenza al gruppo.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante il servizio.

Art.4

Il Sindaco, nel rispetto delle linee di coordinamento stabilite dal Comandante della Polizia Comunale, è Responsabile unico del gruppo e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore di tutte le attività connesse, che ha la responsabilità operativa del gruppo durante dette attività.

Il Sindaco può delegare le proprie prerogative, o parti di esse, all'Assessore delegato alla sicurezza e alla Polizia Comunale.

Art.5

I volontari appartenenti al gruppo Comunale dovranno essere addestrati attraverso idonei ed appositi corsi di preparazione in relazione ai compiti da svolgersi. Il Comandante della Polizia Comunale provvederà, altresì, all'aggiornamento costante e continuo del personale volontario, alla luce delle nuove e diverse disposizioni legislative e dalle esigenze dell'Ente.

Art. 6

- a) Gli appartenenti al gruppo saranno tenuti a partecipare alle attività menzionate nell' art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. La rinuncia alla partecipazione allo svolgimento dei servizi secondo i piani, dovrà essere comunicata con congruo anticipo.
- b) L'azione di vigilanza dovrà essere svolta con intelligenza, discrezione e cortesia. In presenza di situazioni di pericoli o problemi di qualsiasi natura, si dovrà chiedere l'intervento degli organi di Polizia.

Art.7

Compatibilmente con i fondi ricevuti per il finanziamento del progetto citato, l'Amministrazione comunale provvederà a dotare il gruppo di volontari di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di alloggiamento o di deposito di materiali e mezzi. Tutte le attrezzature, mezzi operativi e quant'altro possa servire al funzionamento del progetto sarà acquistato e preso in carico dall'Amministrazione Comunale di Fontanafredda, che sarà responsabile della manutenzione e del suo corretto uso.

Art.8

Ai volontari sarà garantita la copertura assicurativa durante l'impiego e la formazione, nonché i mezzi in dotazione previsti dal Comandante della Polizia Comunale. I volontari avranno diritto al buono pasto per servizi continuativi superiori a 4 ore. L'Amministrazione Comunale potrà concedere il proprio patrocinio legale ai volontari per atti ad essi imputati nell'esercizio delle loro attività; qualora non ravvisi alcun atto censurabile o penalmente rilevante l'Amministrazione Comunale potrà richiedere il rimborso del costo del patrocinio in caso di successiva condanna.

Art. 9

Il piano di utilizzo dei volontari redatto dal Comandante della Polizia Comunale o dal coordinatore deve essere improntato nell'uso dei volontari a criteri di efficienza ed economicità nonché di massima sicurezza di incolumità dei volontari che non potranno essere utilizzati in azioni di Polizia o comunque in azioni ritenute pericolose.

Art. 10

Il servizio dei volontari oltre che nel controllo delle aree e dei luoghi assegnati con compiti di osservazione e segnalazioni di fatti ritenuti sospetti, pericolosi o dannosi per l'incolumità pubblica, si esplicherà anche nel coadiuvare la Polizia Comunale nei vari servizi alla collettività ad esse assegnati con particolare riguardo alle persone anziane e ai minori.

Art. 11

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano su proposta del Comandante della Polizia Comunale, la sospensione temporanea delle attività.

Il Sindaco o l'Assessore delegato, organo competente a disporre le sospensioni di cui al precedente capoverso, potrà decidere la definitiva espulsione del gruppo del volontariato inadempiente e non più in possesso dei requisiti attitudinali di cui al presente regolamento. La sospensione o l'espulsione sono inappellabili.

Art. 12

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 13

Per tutto quanto non disciplinato in maniera compiuta dal presente Regolamento troverà applicazione la L.R.3/2002.